



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONI IN VISTA DELLA SCADENZA DICHIARATIVA

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **30 settembre 2011**, scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2010.

Entro tale data lo Studio provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010 (tanto quelle dei redditi, quanto quelle Irap quando dovute), già predisposte negli scorsi mesi.

Integrazione di documentazione fornita e nuova documentazione

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di **ulteriore documentazione relativa al 2010** (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre p.v. è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2011, cosicché detta dichiarazione potrà essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2010 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

In questo modo si eviteranno le sanzioni per infedele (o omessa) presentazione della dichiarazione; il contribuente potrà essere interessato dalle sole sanzioni per eventuali versamenti omessi o insufficienti delle imposte derivanti dalla dichiarazione, sanzioni comunque riducibili a misure decisamente modeste tramite il ravvedimento operoso: 1/8 (in quanto violazione definita oltre i 30 giorni dalla scadenza) della sanzione del 30% (quindi il 3,75%).

Si ricorda inoltre che è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti: in particolare, qualora il contribuente recuperi un **onere deducibile o detraibile relativo al 2009 entro il prossimo 30 settembre**, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2010 e indicare il credito risultante direttamente nella dichiarazione Unico 2011, recuperando detto credito in compensazione. Qualora la correzione avvenga successivamente, il credito potrà essere esclusivamente chiesto a rimborso (quindi sarà recuperato in tempi decisamente più lunghi).

Investimenti all'estero

Come già più volte ricordato nelle precedenti circolari informative, un aspetto dichiarativo che negli ultimi anni è divenuto sempre più importante è quello relativo agli investimenti all'estero, nonché ai trasferimenti di ricchezza verso l'estero, dall'estero verso l'Italia, ovvero estero su estero. Tali informazioni devono essere indicate nel quadro RW del modello Unico, onde evitare pesantissime sanzioni.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che, alla data del 31/12/2010, detengono **investimenti all'estero**, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio in modo tale da poter valutare la più opportuna modalità di compilazione del modello RW contenuto nel modello Unico 2011. Per i medesimi motivi vanno comunicati allo Studio i movimenti degli investimenti esteri avvenuti nel corso del 2010.



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Si ricorda che la predisposizione e l'invio del modello RW per coloro che detengono investimenti all'estero è obbligatoria anche quando sia stato utilizzato il modello dichiarativo 730.

Ravvedimenti versamenti Iva 2010

Si ricorda che il prossimo 30 settembre è anche termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2010 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà pertanto possibile definire i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2010 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione ad 1/10 (in quanto trattasi di violazioni relative ad obblighi antecedenti il 1/2/2011) di quella ordinariamente prevista (quindi con una sanzione del 3% anziché del 30%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.